



Disciplinare d'uso del marchio collettivo Paviainfamily

Premessa

La sfida della familiarizzazione dei servizi alla persona è stata avviata attraverso nuove modalità di accoglienza rivolte alle famiglie in un sistema strutturato, come oggi globalmente definito family friendly, caratterizzato da azioni ed attività che coniugano una forte motivazione all'azione (valori relazionali) con elevati livelli di professionalità e di gestione della complessità organizzativa.

Attraverso il progetto attivato negli anni dall'Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Pavia, si è data vita ad una sperimentazione volta alla definizione di un SISTEMA FAMIGLIA nel territorio rurale che pone, appunto, la famiglia al centro del proprio sviluppo agricolo-turistico-valoriale.

Nel corso del 2011 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa IMPRENDI DONNA IN AMBITO RURALE. Nel 2012 la Provincia di Pavia ha realizzato il progetto "Family Friendly in area agricola – coltiviamo la diffusione dell'informazione e della conoscenza" a valersi sul bando Asse 1 – Misura 111 – sottomisura 111/B – "Informazione" del PSR 2007-2013.

Contestualmente, negli anni 2011 e 2012, la Camera di Commercio di Pavia ha realizzato progetti di formazione: "Family Friendly in area agricola/rurale: sviluppo e crescita del circuito di imprese agricole femminili pavesi" a valersi sui Bandi Asse 3 – misura 331 – sottomisura 331/A del PSR 2007-2013.

Nel corso del 2012-2013 la Provincia di Pavia ha realizzato il progetto "Start up Servizi Interaziendali in reti d'imprese" a valersi su fondi del programma regionale di conciliazione "Famiglia-lavoro".

Da quanto premesso, per diffondere al meglio le azioni svolte fino ad ora, estendendole dal settore agricolo a tutti i settori produttivi della provincia, si è

concordata la necessità di ideare un logo grafico registrandolo come marchio collettivo denominato "Paviainfamily" al fine di identificare i membri del circuito di imprese attive sulla multifunzionalità d'impresa e su diversificate attività produttive e di servizi avviati con particolare attenzione alla famiglia e alla conciliazione famiglia-lavoro.

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento definisce le condizioni per il rilascio del marchio collettivo "PaviainFamily", di seguito denominato "il Marchio", nonché le modalità e i termini d'utilizzo dello stesso.

I titolari del Marchio sono: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia nella persona del Presidente e Provincia di Pavia, nella persona del Presidente.

Art. 2 - Denominazione e descrizione del Marchio, classi di prodotti e servizi

Il Marchio, depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è denominato "PaviainFamily" e a tale denominazione s'accompagna, in modo inscindibile, il simbolo grafico seguente:



Il Marchio è costituito dalla scritta "Pavia in Family". Sopra la parola "Pavia" è disegnato un tetto e sotto la scritta "Family" è tracciata una riga in modo tale che il logo dia l'idea di una casa. Sulla lettera "v" di "Pavia" e sulle lettere "i" e "y" di "Family" è disegnata una piccola foglia. La parola "in" è collocata esternamente sulla seconda stanghetta della lettera "f" di "Family".

Il Marchio è depositato a colori.

I colori sono "fissi". Codici pantone: Verde scuro: 355 C; Verde chiaro: 382 C; Giallo: 7548 C; Rosa: 197 C.

Il Marchio sarà impiegato in relazione ai prodotti e servizi appartenenti alle classi dalla 01 alla 45 della Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei Marchi (Classificazione di Nizza - decima edizione).

Art. 3 - Finalità del Marchio

La concessione del Marchio è finalizzata a:

- rendere visibili tutti i soggetti, le imprese, enti pubblici e/o privati, associazioni, ecc. che si attivano "pro-famiglia";
- promuovere lo sviluppo di una politica organica a favore della famiglia allo scopo di migliorare la qualità di vita delle famiglie e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- rafforzare l'immagine dei soggetti autorizzati all'uso del Marchio;
- rendere identificabili tali soggetti in una rete territoriale che valorizzi la multifunzionalità, la sostenibilità e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Art. 4 - Soggetti destinatari, requisiti e condizioni per la concessione del Marchio

Possono richiedere la concessione dell'utilizzo del Marchio le imprese, gli Enti e le Associazioni aventi sede legale od operativa in provincia di Pavia, che condividono gli scopi enunciati all'art. 3 e in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pavia ed in regola con il pagamento del diritto annuale (solo per le imprese);
- essere in regola con l'applicazione dei CCNL di categoria e con le normative vigenti in materia contributiva e di sicurezza sul lavoro;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Per ottenere la concessione del Marchio è necessario che il soggetto richiedente dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. aver partecipato a un corso/seminario formativo/informativo nell'ultimo biennio sulle politiche di conciliazione in un sistema di family friendly.

B. aver adottato almeno due iniziative per ciascuna delle seguenti macro aree di intervento:

B.1 Strategie e/o iniziative per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane quali ad esempio:

- □ flessibilità orario di lavoro, part-time su richiesta del lavoratore, job sharing;
- □ iniziative volte al rispetto e sviluppo delle pari opportunità;
- interventi per l'integrazione dei disabili (percorsi formativi, inserimento di persone con disabilità anche se esonerati dagli obblighi di legge, ecc.);
- □ agevolazioni per i dipendenti (convenzioni assicurative, assistenza sanitaria integrativa, accordi con le banche, borse di studio per i dipendenti/familiari);
- □ valutazione e promozione di un clima interno positivo e conciliante;
- servizi di baby sitting in azienda;
- □ strategie organizzative per conciliare lavoro-famiglia-genitorialità;
- servizi/iniziative integrative per accrescere la qualità della vita dei dipendenti e/o dei loro familiari;
- partnership con il territorio locale (imprese e istituzioni) per sviluppare servizi
 comuni o nuovi fruibili anche dai dipendenti;
- □ altro.

B.2 Strategie e/o di azioni volte a valorizzare la relazione con i clienti e consumatori quali ad esempio:

- indagini periodiche sul livello di soddisfazione dei clienti;
- spazi e strutture adeguate alle esigenze dei bambini (esempio: fasciatoio, scalda biberon, frigorifero aperto; adattatore per wc, baby-phon, seggiolino da tavolo);
- organizzazione dei servizi con precedenza alle esigenze del bambino/anziano/portatore di handicap;
- informazioni sui servizi di assistenza di ospedali, vigili del fuoco, polizia, ecc.
 (prossimità, orari, numeri di telefono, ecc.);

- servizio di baby sitting (in sede o in prossimità territoriale e/o in altra struttura in rete);
- □ intrattenimento e animazioni per bambini/famiglia/anziani in sede o in prossimità territoriale e/o in altra struttura in rete, ecc.;
- spazio a disposizione delle mamme per la preparazione delle pappe in sede di prossimità territoriale e/o in altra struttura in rete;
- spazio di accoglienza a disposizione dei clienti;
- □ altro

Art. 5 - Condizione di utilizzo

Ai fini della concessione del Marchio il soggetto richiedente si impegna a garantire che le azioni adottate per ciascuna delle macroaree di cui sopra, siano connotate da adeguate caratteristiche di qualità, efficienza ed efficacia e che tali caratteristiche siano mantenute nel tempo.

Il soggetto si impegna inoltre a intraprendere, una volta concesso l'uso del Marchio, le eventuali azioni di miglioramento che la Commissione di cui al successivo art. 7 dovesse ritenere necessarie ai fini del mantenimento della concessione, e previste ai successivi artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 6 - Modalità di richiesta di concessione del Marchio

La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Marchio deve avvenire attraverso la compilazione dell'apposito modulo scaricabile dai siti internet: www.pv.camcom.gov.it e www.pv.camcom.gov.it e l'invio della stessa, corredata di copia della Carta d'Identità del firmatario, alla PEC della Camera di Commercio di Pavia all'indirizzo: pavia@pv.legalmail.camcom.it.

Art. 7 - Concessione del Marchio

Alla concessione del Marchio è preposta una Commissione composta dai rappresentanti nominati da: Camera di Commercio di Pavia, che ne assume la presidenza, Sede Territoriale Regione Lombardia di Pavia, Provincia di Pavia e ASL Pavia.

La Commissione valuta il possesso dei requisiti per la concessione del Marchio e ne dispone la concessione o il diniego.

La Commissione ha inoltre il compito di vigilare sull'osservanza del Regolamento, promuovere verifiche di sorveglianza e disporre le eventuali azioni di miglioramento necessarie e di provvedere all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del presente Regolamento.

Le decisioni prese dalla Commissione sono insindacabili nel merito.

Art. 8 - Uso del Marchio

A seguito dell'atto di concessione il Marchio viene reso disponibile al richiedente via mail. Il Marchio deve essere utilizzato in modo fedele al formato originale, rispettandone scala, proporzioni e colori.

Può essere apposto in qualunque luogo e su qualunque prodotto, confezione, materiale (informativo, promozionale) purché riconducibile al soggetto autorizzato all'uso, nonché inserito sul relativo sito internet. Il corretto utilizzo viene monitorato attraverso le azioni ritenute più adeguate e conformemente a quanto previsto dall'art.9.

Art. 9 - Sistema di controllo e pubblicità dei soggetti autorizzati

La Commissione per la concessione del Marchio effettuerà un'attività di monitoraggio e controllo volta a verificare il rispetto dei requisiti e delle condizioni di concessione e di utilizzo del Marchio stabilite nel presente Regolamento.

L'attività di monitoraggio e controllo potrà avvenire mediante opportuni controlli sistematici o a campione anche tramite visite di sorveglianza presso le sedi dei soggetti accreditati all'uso.

La Commissione si riserva di disporre azioni di miglioramento volte a ripristinare le condizioni per l'utilizzo del Marchio previste al precedente art. 5.

L'elenco dei soggetti autorizzati all'utilizzo del Marchio è depositato presso la Camera di Commercio di Pavia.

Art. 10 - Mantenimento, validità e rinnovo della concessione di uso del Marchio

La concessione ha una durata di due anni. Il soggetto concessionario dovrà, entro 30 giorni dalla data di scadenza, richiedere il rinnovo tramite apposita comunicazione

rivolta alla Camera di Commercio di Pavia. In assenza di tale comunicazione nel termine, la concessione si intende decaduta.

Qualora il soggetto autorizzato intenda recedere anticipatamente dalla concessione dovrà darne espressa comunicazione alla Commissione di valutazione. Per la comunicazione è ammesso qualunque mezzo (fax o posta elettronica) purché vi sia conferma di ricezione.

Il recesso decorre dalla comunicazione dello stesso.

Qualora il soggetto volesse nuovamente acquisire la concessione d'uso del Marchio, lo stesso è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento e seguire tutto l'iter previsto.

Per il mantenimento dell'uso del Marchio il soggetto autorizzato deve:

- garantire la conformità nel tempo ai requisiti richiesti dal presente Regolamento;
- sottoporsi alle eventuali verifiche di sorveglianza previste dall'art. 9;
- realizzare le azioni di miglioramento identificate nell'ambito delle verifiche di sorveglianza;
- dare tempestiva comunicazione di ogni modifica intercorsa rispetto a quanto dichiarato nei documenti di richiesta della concessione del Marchio. Dette informazioni devono pervenire entro 60 giorni dalla data di modifica e comunque entro 15 giorni dalla data di effettuazione dell'eventuale visita di sorveglianza.

Art. 11 - Sanzioni

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere o revocare l'uso del Marchio nei seguenti casi:

- sopravvenuta non conformità ai requisiti previsti dagli artt. 4 e 5;
- irregolarità nell'uso del Marchio;
- mancata disponibilità a sottoporsi alle verifiche di sorveglianza promosse dalla Commissione;
- mancata attuazione delle azioni di miglioramento identificate nell'ambito delle verifiche di sorveglianza;

 reclami effettuati da parti interessate che lamentino carenze nell'impresa rispetto ai requisiti di cui all'art. 4 (purché supportati da adeguate evidenze oggettive).

La sospensione viene revocata solo quando la Commissione di Valutazione abbia accertato la completa risoluzione dei problemi che l'avevano causata.

Tutti i provvedimenti di sospensione e revoca sono notificati all'impresa.

L'impresa che dopo la revoca del Marchio intenda nuovamente farne richiesta potrà presentare una nuova domanda non prima del 31 dicembre dell'anno successivo alla notifica del provvedimento di revoca.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie

I titolari del Marchio e i soggetti autorizzati si impegnano a sottoporre le controversie derivanti dal presente Regolamento al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano.